

## **CONVENZIONE**

TRA

L'OSSERVATORIO NAZIONALE DIRITTO DI FAMIGLIA, in persona del suo Presidente prof.Avv.Claudio Cecchella, con sede in Pisa-via san Martino 51(C.F.97322240587)

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMATRE (P.IVA 0440441004), con sede in Roma Via Ostiense 159, in persona del DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO, prof.Antonio Carratta

su proposta degli avvocati Rosa Patrizia Vincelli e Claudio Cecchella

Premesso

- che l'art.9 del DM 12 agosto 2015 n.144, recante le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, prevede che l'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco dichiarerà e documenterà al COA di appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli art.10 e 11;
- che l'art.10 prevede l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche da parte del CNF e dei COA d'intesa con le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
- che il secondo comma del medesimo articolo, ai fini del mantenimento del titolo di specialista, prevede che l'avvocato debba dimostrare di avere partecipato a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di

specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e comunque a 25 per ciascun anno;

-che , pertanto, anche le Università possono promuovere corsi di alta formazione per gli specialisti;

- che, in ogni caso, le parti si riservano la facoltà di coinvolgere il CNF o i COA;

Tanto premesso, si conviene

1) Ondif si fa totale carico della organizzazione dei corsi, stabilendo l'importo da corrispondere da parte dei corsisti e gestendo le entrate in modo da coprire tutte le spese necessarie (docenze, comitato di gestione, viaggi e soggiorni, materiale didattico, pubblicità e di quant'altro necessario, per come verrà deliberato dal comitato di gestione di cui al punto 5);

2) L'Università Roma Tre assicura l'uso di un'aula per tutta la durata della presente convenzione.

3) Entrambe le parti delegano ad un comitato di gestione, composto di 9 membri, l'organizzazione della Scuola di aggiornamento;

4) Il Comitato di gestione sarà composto dai Presidenti pro tempore degli enti coinvolti, che sottoscrivono la presente convenzione, dai soggetti proponenti e da quattro membri designati in ugual numero dall'Università e da ONDIF.

I quattro membri designati rimarranno in carica per sei anni.

Il Comitato di gestione nominerà , al suo interno, ogni tre anni il Presidente ed il Segretario, alternando tra i due enti;

5) Per ogni iniziativa, il comitato di gestione delibererà, a maggioranza, l'organizzazione complessiva e pratica di ogni anno o di ogni triennio della formazione (i docenti, la sede territoriale, la pubblicità, i collegamenti e tutte le spese necessarie per la corretta gestione dei corsi)

6) La presente convenzione ha durata indeterminata, salvo recesso da parte di ciascun sottoscrittore nel rispetto delle iniziative già intraprese.